

## Consiglio di Stato n. 569, sez. Terza del 5/2/2014

### FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma – Sezione III Quater, con sentenza n. 736 del 28 giugno 2006 pubblicata il 1° febbraio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal signor Angelo Benedetti, dipendente dell’Azienda U.S.L. RM/B (ora Gestione Liquidatoria ex U.S.L. RM 3), volto a conseguire l’inquadramento dal 26 ottobre 1981 al 31 luglio 1993, con il corrispondente trattamento economico, nella posizione funzionale del IX livello ovvero dell’ VIII livello, assumendo di aver svolto le mansioni superiori alla qualifica rivestita di collaboratore amministrativo.

Il giudice di prime cure, nel sottolineare l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e degli articoli 2126 c.c. e 13 legge n. 300/1970 al lavoro subordinato pubblico, ha posto in evidenza la mancanza dell’atto formale del Comitato di Gestione di conferimento dell’incarico di cui trattasi, non rilevando a tal fine certificati e ordini di servizio, e quindi l’interessato, che per di più era di ruolo, non era in possesso dei requisiti per usufruire della sanatoria ex legge n. 207/1985 destinata alle posizioni non di ruolo.

2. Il signor Benedetti, con atto notificato il 14 marzo 2008 e depositato il 27 marzo 2008, ha interposto appello, ribadendo l’effettivo esercizio delle mansioni superiori, come da più ordini di servizio e da deliberazione del Comitato di Gestione dell’ U.S.L. Roma 3 n. 27 dell’11 gennaio 1989 che, nel prendere atto del servizio svolto in posizione superiore dal 19 dicembre 1981 al 31 dicembre 1987 e della vacanza del posto, attribuiva la posizione funzionale e il trattamento economico di collaboratore coordinatore dal 12 febbraio 1982.

Nel sottolineare che tale deliberazione, nonostante le ripetute richieste, non ha avuto concreta applicazione, richiama la sentenza di questo Consiglio – V Sezione n. 1529/1995 che ha accolto l’appello di colleghi di lavoro che si trovavano in analoga situazione, nonché la giurisprudenza che riconosce comunque il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività concretamente svolta.

Replica la violazione degli articoli. 2126 e 2041 c.c. per l’indebito arricchimento della P.A..

3. L’Azienda U.S.L. Roma B si è costituita con atti depositati il 9 maggio 2008 e 28 novembre 2013 a sostegno della sentenza impugnata e dell’operato dell’Azienda, avallato pure dal CO.RE.CO..

4. La causa, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2013, è stata trattenuta in decisione.

5.1. L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.

5.2. Si premette che nella materia *de qua* la giurisprudenza (fra le altre, Cons. St. V nn. 793 e 945/2011; III n. 4890/2011) ha individuato tre specifiche condizioni, giuridiche e di fatto, e cioè: le mansioni debbono essere svolte su posto di ruolo esistente in pianta organica, vacante e disponibile; non deve essere stato bandito alcun concorso per tale posto; l’incarico deve essere stato previamente conferito con atto deliberativo dell’organo competente, con la verifica dei presupposti e l’assunzione delle responsabilità e delle spese.

Detta normativa prevedeva invero inquadramenti a sanatoria e straordinari alla stregua di veri e propri provvedimenti di costituzione di rapporti di impiego, e la funzione organizzatoria di tali disposizioni era finalizzata, nel preminente interesse del proficuo e ordinato svolgimento di un servizio pubblico di essenziale rilievo e in aderenza ai principi costituzionali del buon andamento, dell’imparzialità e della legalità dell’attività delle PP.AA., al consolidamento dell’assetto giuridico organizzativo del Servizio, così evitando che l’inquadramento potesse essere continuamente modificato anche dall’adozione *ex novo*, eventualmente con effetti retroattivi, di altri provvedimenti incidenti sull’organizzazione e sullo stesso *status* del personale.

5.3. Orbene, nella fattispecie, come evidenziato dal T.A.R., non risulta che l'Amministrazione, e per essa il competente Comitato di Gestione, abbia a suo tempo adottato alcuna deliberazione di attribuzione formale dell'incarico con relative mansioni di uno dei due livelli superiori rivendicati, anche per *saltum*, sia pure in via subordinata.

In sintesi, quindi, l'originario ricorrente, in posizione di ruolo, non aveva diritto al riconoscimento dell'inquadramento ai sensi della legge n. 207/1985, non sussistendo, l'incarico formale in tal senso e pertanto neanche alla corresponsione delle differenze retributive.

Né a tali fini può sovvenire la richiamata documentazione (certificazione, ordinanze di servizio, precedente di questo Consesso risalente nel tempo al 1991), che non assume di certo le caratteristiche di provvedimento formale come sopra puntualizzato, ma neanche la citata deliberazione n. 27/1989 in quanto adottata successivamente a distanza di anni e non invece tempestivamente al momento concreto dell'asserito conferimento dell'incarico superiore; inoltre non emerge che l'interessato abbia promosso a suo tempo alcuna iniziativa nei confronti dell'inerzia e del silenzio dell'Amministrazione in ordine all'inquadramento poi preteso.

6. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto e la sentenza impugnata è da confermare. Tenuto conto altresì del tempo trascorso si ritiene di disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa